



**Federazione Italiana Giuoco Handball
Pallamano**



Segreteria Generale

Roma, 4 giugno 2003

Circolare n. 21/2003

Alle Società Affiliate
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Nuova stesura Regolamento Organico e Regolamento Attività Sportiva Federale.*

Si comunica che il Consiglio Federale, nella riunione del 30 maggio 2003, ha approvato la nuova stesura degli articoli di seguito riportati relativamente al Regolamento Organico ed al regolamento Attività Sportiva Federale.

Il testo aggiornato dei due regolamenti è disponibile sul sito internet della Federazione, all'indirizzo www.figh.it.

Distinti saluti.

La Segreteria Generale

REGOLAMENTO ORGANICO

SEZIONE III RISOLUZIONE DEL VINCOLO

Articolo 40

Nozione

1. I giocatori, alle condizioni e con le limitazioni di cui ai successivi articoli, possono richiedere la risoluzione del vincolo, con le modalità e procedure prescritte.
2. Detta risoluzione assume efficacia a seguito del versamento all'affiliato di appartenenza, da parte dell'affiliato di nuova destinazione, di un premio di preparazione determinato sulla base dei coefficienti di cui alla successiva Tabella A, e del parametro base di riferimento, stabilito in € 1.000,00. Il premio dovrà essere depositato presso la Segreteria Generale della FIGH.
3. Il premio di preparazione viene determinato moltiplicando il parametro base per ciascun coefficiente cui il giocatore sia interessato:
 - a) il coefficiente "Età" è riferito agli anni compiuti alla data della richiesta di risoluzione del vincolo;
 - b) il coefficiente "Campionato" è riferito all'ultima gara di campionato della serie maggiore per la quale il giocatore risulti iscritto a referto con l'affiliato per il quale è originariamente tesserato;
 - c) Il coefficiente "Presenze in Nazionale" si applica per il livello più alto cui il giocatore ha maturato il diritto:
 - per la categoria Allievi vengono prese in considerazione le presenze in gare ufficiali, desunte dai referti di gara, a tutte le fasi dei Campionati Europei di categoria e della Coppa Latina. Il coefficiente si applica a condizione che nei 24 mesi precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo il giocatore abbia partecipato ad almeno una gara ufficiale.
 - per la categoria Junior vengono prese in considerazione le presenze in gare ufficiali, desunte dai referti di gara, a tutte le fasi dei Campionati Mondiali ed Europei di categoria. Il coefficiente si applica a condizione che nei 24 mesi precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo il giocatore abbia partecipato ad almeno una gara ufficiale.
 - per la categoria Senior si utilizza il coefficiente ridotto nel caso di giocatore che, avendo comunque raggiunto il numero minimo di presenze richieste per beneficiare del relativo coefficiente, non sia stato schierato a referto in gare ufficiali, ciò desunto dai referti di gara (tutte le fasi dei Campionati Mondiali ed Europei, Giochi del Mediterraneo, Giochi Olimpici), nei 12 mesi precedenti la data della richiesta di risoluzione del vincolo.

Tabella A

Età	
16	1,0
17	1,1
18	1,2
19	1,3
20	1,4
21	1,5
22	1,6
23	1,7
24	1,8
25	1,9
26	2,0
27	1,8
28	1,6
29	1,4
30	1,2
31 ed oltre	1,0

Campionato	
Giovanili	1,0
C/M	1,0
B/M	1,5
A2/M	2,0
A1/M	3,0
B/F	1,0
A2/F	1,5
A1/F	3,0

Presenze in Nazionale	
Allievi (min. 4)	1,2
Junior (min. 4)	1,5
Senior (min. 10)	6,0
Senior (ridotto)	4,0

Sesso	
Maschile	2,0
Femminile	1,0

4. Nel caso in cui un giocatore abbia sottoscritto un tesseramento a termine superiore ad un anno e intenda risolverlo anticipatamente, l'affiliato di nuova destinazione deve versare all'affiliato di appartenenza un premio di preparazione calcolato sulla base della Tabella A, incrementato in base alla Tabella B di un coefficiente di penale, stabilito in base al momento in cui viene chiesta la risoluzione anticipata del vincolo a termine.

Tabella B

Termine a 2 anni	
Dopo 1 anno	1,25
Termine a 3 anni	
Dopo 1 anno	1,50
Dopo 2 anni	1,25
Termine a 4 anni	
Dopo 1 anno	1,75
Dopo 2 anni	1,50
Dopo 3 anni	1,25

5. Il premio di preparazione andrà totalmente reinvestito nell'attività sportiva.

Articolo 41

Soggetti

1. Possono richiedere la risoluzione del vincolo, alle specifiche condizioni precisate nei successivi punti, i giocatori di nazionalità italiana con le seguenti limitazioni:

- a) i giocatori che alla data della richiesta appartengono alle categorie giovanili, a favore di società militante in un campionato nazionale;
- b) i giocatori che alla data della richiesta rientrano nella categoria di tesseramento seniores, a favore di qualsiasi società.

Articolo 42

Procedura

1. Il tesserato che intenda richiedere la risoluzione del vincolo deve inoltrare alla Segreteria della F.I.G.H. e per conoscenza all'affiliato di appartenenza, una richiesta scritta individuale, a pena di irricevibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare nel periodo compreso fra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno, precisando:

- a) nome e cognome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico;
- b) denominazione e numero di codice dell'affiliato per il quale intende tesserarsi.

2. Deve inoltre allegare fotocopia della ricevuta della raccomandata attestante la regolare comunicazione all'affiliato di appartenenza della richiesta di risoluzione del vincolo. Qualora il giocatore non abbia compiuto la maggiore età alla data di inoltro della domanda di trasferimento d'ufficio la stessa deve essere controfirmata da chi esercita la potestà o la tutela.

3. L'affiliato di nuova destinazione deve inoltrare alla Segreteria Generale, e per conoscenza all'affiliato per il quale il giocatore risulta allo stato tesserato, conferma scritta della volontà di procedere al tesseramento del giocatore, negli stessi termini e con le stesse modalità di cui al precedente comma 1, allegando altresì esclusivamente alla Segreteria Generale ricevuta del versamento della tassa di € 150,00.

4. La Segreteria Generale, ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, trasmette gli atti alla Commissione Tesseramento che provvede a determinare il premio di preparazione, ai sensi del precedente art. 40, dandone comunicazione telegrafica agli interessati entro il 31 luglio.

5. Il giocatore tesserato per l'affiliato di nuova destinazione a seguito di risoluzione del vincolo non può essere trasferito ad altro affiliato a titolo definitivo o per prestito ovvero avvalersi della procedura del tesseramento multiplo, per tutta la durata dell'anno sportivo in corso.

Articolo 43

Sospensione della procedura

1. Nelle more del procedimento le parti interessate potranno richiedere la revoca dell'istanza dandone comunicazione alla Segreteria Generale con raccomandata AR. La tassa versata sarà comunque incamerata.

Articolo 44

Obblighi del tesserato o dell'affiliato di nuova destinazione

1. L'affiliato di nuova destinazione, ricevuta la comunicazione di avvenuta risoluzione del vincolo di cui al precedente art. 42, deve, nel termine massimo di cinque giorni, far pervenire alla Segreteria Generale un assegno circolare, intestato all'affiliato per il quale il giocatore risultava tesserato all'atto della richiesta di risoluzione del

vincolo, di importo pari al premio di preparazione determinato dalla Commissione Tesseramento ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento.

2. In caso di ritardato deposito dell'assegno oltre il termine massimo fissato, si determina la decadenza del diritto al trasferimento del tesserato. La tassa versata sarà comunque incamerata.

Articolo 45

Limiti alla risoluzione del vincolo

1. Ad ogni affiliato non può essere applicata la procedura di risoluzione del vincolo per un numero superiore ad un giocatore per ciascuna stagione sportiva (due se almeno uno di essi ha un minimo di due presenze complessive in gare ufficiali, desunte dai referti di gara, dei Campionati Europei di categoria, dei Campionati Mondiali di categoria e della Coppa Latina).

2. Qualora più di un giocatore tesserato per il medesimo affiliato richieda la risoluzione del vincolo, la priorità viene stabilita nell'ordine per:

- a) rango federale più elevato tra gli affiliati che richiedono il tesseramento;
- b) data di inoltro della richiesta;
- c) minore età anagrafica;
- d) anzianità di tesseramento alla F.I.G.H.

SEZIONE IV

TESSERAMENTI SPECIALI

Articolo 52

Tesseramento multiplo

1. I giocatori di nazionalità italiana appartenenti alle categorie giovanili possono, nel corso di ciascuna stagione agonistica e fino al termine della stessa, partecipare anche a campionati con un solo altro affiliato, previa autorizzazione dell'affiliato per il quale sono tesserati, con le seguenti limitazioni:

- a) i giocatori tesserati per affiliati il cui rango maggiore è costituito da un campionato giovanile o di serie regionale possono usufruire del tesseramento multiplo a favore di affiliati il cui rango maggiore è costituito da un campionato di serie nazionale;
- b) i giocatori tesserati per affiliati il cui rango maggiore è costituito dal campionato di serie A2 nazionale possono usufruire del tesseramento multiplo a favore di affiliati il cui rango maggiore è costituito dal campionato di serie A1 nazionale;
- c) i giocatori tesserati per affiliati il cui rango maggiore è costituito dal campionato di serie A1 nazionale possono usufruire del tesseramento multiplo a favore di affiliati il cui rango maggiore è costituito dal campionato di serie A2 nazionale.

2. Ogni affiliato non può richiedere la procedura del tesseramento multiplo per un numero superiore a due giocatori per ciascuna stagione sportiva.

3. La richiesta per il tesseramento multiplo deve essere redatta su apposito modulo rilasciato dalla F.I.G.H. e deve essere inviata alla Segreteria Generale a cura dell'affiliato richiedente unitamente alla ricevuta attestante l'avvenuto versamento della prescritta tassa.

4. La richiesta deve essere debitamente firmata sia dai Presidenti dei due affiliati interessati che dal giocatore stesso; inoltre, se il tesserato è un minore, la richiesta deve essere controfirmata da chi ne esercita la potestà o tutela.

5. Il tesseramento acquista efficacia a seguito del rilascio della tessera federale o provvisorio equipollente titolo emesso dalla F.I.G.H.

6. Il termine ultimo per il tesseramento multiplo è fissato annualmente dal Consiglio Federale.

Articolo 53

Utilizzo e disposizioni particolari

1. I giocatori in posizione di tesseramento multiplo non possono prendere parte, con l'affiliato diverso da quello per il quale risultano originariamente tesserati, a campionati cui partecipa l'affiliato che ha la titolarità del tesseramento.

2. Non possono usufruire della procedura del tesseramento multiplo i giocatori in posizione di trasferimento in prestito.

3. Per i giocatori che vengono fatti oggetto di inibizione a tempo con uno dei due affiliati per i quali sono tesserati sussiste, da parte dell'affiliato nell'ambito della cui attività il provvedimento è stato assunto, l'obbligo di darne immediata comunicazione in forma scritta all'altro affiliato.

4. Non possono essere concessi spostamenti gara motivati dall'utilizzo di giocatori in posizione di tesseramento multiplo.

REGOLAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA FEDERALE

Articolo 13

Rinuncia o ritiro in gara

Gli affiliati hanno l'obbligo di portare a termine i campionati o le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

L'affiliato che fa ritirare la propria squadra laddove la gara sia già in svolgimento, subisce la perdita della stessa con il punteggio di 0-5 o con il punteggio ottenuto sul campo se più favorevole alla squadra avversaria, l'esclusione dal campionato, con le conseguenze di cui al precedente art. 9, la retrocessione nella serie immediatamente inferiore, la penalizzazione di nove punti in classifica nell'anno sportivo successivo e l'escussione del deposito cauzionale.

L'affiliato che fa rinunciare la propria squadra alla disputa di una gara, salvo i casi di forza maggiore, subisce la perdita della stessa con il punteggio di 0-5, nonché la penalizzazione di tre punti in classifica; qualora la rinuncia non sia stata preventivamente comunicata alla Federazione ed all'affiliato avversario, la penalizzazione è di cinque punti.

Le penalizzazioni hanno efficacia nel campionato in corso; possono essere applicate nell'anno sportivo successivo, in tutto o in parte, se l'applicazione nel campionato in corso risulti ininfluente ai fini della classifica.

Al ritiro o alla rinuncia gli organi di giustizia sportiva applicheranno, inoltre, una sanzione pecuniaria nella misura fissata annualmente dal Consiglio Federale, nonché eventuali ulteriori sanzioni disciplinari.

La rinuncia a disputare una gara deve essere comunicata, esclusivamente a mezzo telegramma, alla Federazione ed all'affiliato avversario entro il sesto giorno precedente la data fissata per l'incontro. L'inadempienza a tale obbligo può comportare, oltre alla penalizzazione di cinque punti, la corresponsione di eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.

La squadra che nel corso del campionato o di altra manifestazione rinunci per la seconda volta ad una gara è considerata ritirata dal campionato, con le conseguenze previste dall'art 9, se non diversamente stabilito.

Articolo 16

Rinuncia o ritiro in gara o mancata presentazione in campo nei play-off, play-out, fasi ad eliminazione diretta o a concentramento

Durante i play-off ed i play-out, ovvero nelle fasi ad eliminazione diretta o a concentramento, dei campionati e di ogni altra manifestazione agonistica, che si svolgano anche in più turni, le fattispecie previste agli artt. 13 e 14 del presente regolamento producono gli effetti della automatica esclusione, con le conseguenze di cui al precedente art. 9, la retrocessione nella serie immediatamente inferiore, la penalizzazione di nove punti in classifica nell'anno sportivo successivo e l'escussione del deposito cauzionale.

Nelle predette fattispecie l'organo disciplinare competente comminerà anche le sanzioni amministrative previste per la rinuncia o ritiro in gara, nonché le eventuali ulteriori sanzioni disciplinari.

Articolo 21

Modalità di riscossione delle multe

A) CAMPIONATI NAZIONALI

Il pagamento delle multe deve avvenire entro 30 giorni dalla data del comunicato ufficiale, con contestuale trasmissione della ricevuta di pagamento a mezzo fax (in caso di multa per mancata consegna del contributo gara, anche l'avvenuto pagamento di quest'ultimo deve essere contestualmente dimostrato).

Alla scadenza di questo termine, anche solo in caso di mancata ricezione dell'attestazione di pagamento a mezzo servizio postale o fax, la Segreteria Generale trasmette gli atti al Giudice Sportivo Nazionale che inappellabilmente mette in atto la procedura della diffida, applicando una penale pari al 50% dell'importo originario per spese di segreteria e fissando un nuovo termine di 15 giorni entro il quale la Società deve far pervenire l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

Il mancato rispetto di detto termine comporta l'annullamento di ogni gara immediatamente successiva, fino all'avvenuto pagamento della multa e della penale, con le conseguenze di cui all'art. 13 del presente regolamento per quanto riguarda l'omologazione delle gare.

Se la Società dimostra comunque di aver provveduto al pagamento nel termine di 30 giorni dalla data del comunicato ufficiale, la penale viene ridotta del 50% e conteggiata direttamente in sede di situazione contabile.

Se non vi sono ulteriori gare il provvedimento si applica alla prima gara utile di un altro campionato cui partecipa la Società.

Le multe per le quali l'affiliato non abbia provveduto al relativo pagamento devono essere versate prima dell'iscrizione al campionato di rango più elevato cui l'affiliato partecipa nella stagione successiva, pena la perdita dei diritti sportivi e del vincolo sugli atleti.

Non sono ammesse compensazioni.

B) CAMPIONATI REGIONALI E DI CATEGORIA

Il pagamento delle multe deve avvenire entro 15 giorni dalla data del comunicato ufficiale, con contestuale trasmissione della ricevuta di pagamento a mezzo fax.

Le multe devono essere corrisposte a mezzo assegno circolare non trasferibile, bonifico bancario o vaglia postale intestato al Comitato Regionale competente (non è ammesso il versamento a mezzo bollettino di c/c postale).

Alla scadenza di questo termine il Comitato Regionale competente mette in atto la procedura del prelievo coattivo, con addebito fino ad un massimo di € 30,00 per spese di segreteria.

La mancata corresponsione dell'importo dovuto non consente la disputa dell'incontro, con le conseguenze di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Se non vi sono ulteriori gare l'annullamento si applica comunque alla prima gara utile di un altro campionato regionale o di categoria cui partecipa l'affiliato.

Le multe per le quali l'affiliato non abbia provveduto al relativo pagamento devono essere versate prima dell'iscrizione al campionato di rango più elevato cui l'affiliato partecipa nella stagione successiva, pena la perdita dei diritti sportivi e del vincolo sugli atleti.

Delle posizioni di insolvenza accertate al termine dei campionati di competenza, il Comitato Regionale deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Segreteria Generale della F.I.G.H.

Articolo 29

Omologazione dell'impianto di giuoco

D) CONDIZIONI PER L'OMOLOGABILITA'

Le disposizioni generali per l'omologazione degli impianti sportivi sono riassunte nel seguente prospetto.

a) dimensioni campo m. 40 x 20	Tutti i campionati
b) impianto di giuoco coperto (sono escluse, in serie A1 maschile e femminile, le strutture tensostatiche e geodetiche comprese quelle analoghe o assimilabili)	Serie A1-A2-B maschile Serie A1-A2 femminile
c) tabellone elettronico segnapunti	Serie A1-A2-B maschile Serie A1-A2 femminile
d) rete o transenna di separazione fra campo di giuoco e pubblico	Tutti i campionati
e) tre distinti spogliatoi, forniti di docce e servizi igienici, per la squadra ospitante, la squadra ospite ed i direttori di gara (attigui al campo di giuoco)	Tutti i campionati
f) panchine con protezione in plexiglass (per impianti con tribune dietro le panchine)	Serie A1-A2-B maschile Serie A1-A2 femminile
g) attrezzature complementari: orologio di riserva meccanico (diametro minimo cm. 12) o digitale (minimo cm. 20x10) due cartoncini verdi per time-out (cm. 15x12) fogli per esclusioni (cm. 21x15 ciascuno)	Serie A1-A2-B maschile Serie A1-A2 femminile